



Prefettura di Catanzaro
Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. 26532/2020

Catanzaro, 25 marzo 2020

Ai Sig.ri Sindaci della Provincia
LORO SEDI

Ai Sig.ri Commissari Straordinari
dei Comuni di
BELCASTRO
MONTAURO
SATRIANO

E p.c. Al Sig. Presidente
Giunta Regionale Calabria
CATANZARO

Al Sig. Presidente f.f.
ANCI Calabria
CATANZARO

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID 2019.

1. PREMESSA

Si fa seguito alle precedenti circolari inviate sull'argomento di cui all'oggetto e si comunica che lo scorso 17 marzo, nella Gazzetta Ufficiale, Edizione Straordinaria n. 70, è stato pubblicato il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 con il quale sono state introdotte misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica in atto. Il provvedimento, in particolare, implementa le risorse necessarie per fronteggiare l'emergenza, rafforzando la dotazione di personale, strumenti e mezzi del sistema sanitario, della protezione civile e delle forze di polizia. Inoltre, in data 22 marzo 2020 è stato adottato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale, allo scopo di ridurre il rischio di contagio tra la popolazione, sono state adottate, tra l'altro, disposizioni riferite:

- allo svolgimento delle attività produttive
- agli spostamenti fra territori comunali.

2. D.L. 17 MARZO 2020, N. 18.

Il decreto consta di 127 articoli e si suddivide in 5 titoli:

- il **Titolo I** reca disposizioni per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in termini di risorse finanziarie e umane nonché delle reti di assistenza territoriale. Nell'ambito delle misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale, l'art. 12, comma 2, per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e garantire i livelli essenziali di assistenza, prevede la possibilità di trattenere in servizio il personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza;
- il **Titolo II** contiene misure finalizzate ad assicurare un sostegno a tutti i lavoratori, con norme speciali in tema di ammortizzatori sociali e di riduzione dell'orario di lavoro. Fra le disposizioni del Titolo II, recante



Prefettura di Catanzaro

Ufficio Territoriale del Governo

una serie di norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori, l'art. 25, comma 1, contiene le misure che sono applicabili ai genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico. Lo stesso articolo, al comma 3. estende al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica, il riconoscimento nel limite massimo complessivo di 1000 euro del bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età.

- il **Titolo III** introduce misure di sostegno finanziario alle imprese al fine di garantire alle stesse la necessaria liquidità per far fronte all'emergenza;
- il **Titolo IV** reca disposizioni in materia fiscale, prevedendo, tra l'altro, per i settori più colpiti, la sospensione dei versamenti o il differimento delle scadenze. Sono previsti, altresì, incentivi e contributi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- nel **Titolo V**, sono previste, per numerosi ambiti applicativi, ulteriori misure ritenute necessarie per fronteggiare l'emergenza.

2.1 Semplificazione del funzionamento degli organi collegiali

L'art. 73, comma 1, del D.L. n.18/2020, perseguendo finalità di semplificazione del funzionamento degli organi collegiali, è volto a consentire, fino alla cessazione dello stato di emergenza in atto, che i consigli comunali, delle province e delle città metropolitane, nonché le giunte comunali possano riunirsi in videoconferenza, ancorché quest'ultima modalità non risulti specificamente disciplinata negli statuti e/o nei relativi regolamenti interni sul funzionamento dei predetti organi. La modalità "da remoto" di convocazione e di svolgimento delle sedute dovrà, tuttavia, garantire il rispetto di alcuni criteri - determinati dal Presidente del Consiglio dell'organo collegiale, ove previsto, o dal Sindaco - volti ad assicurare la certezza del numero dei partecipanti ai fini del conteggio dei *quorum* c.d. strutturali e funzionali e la pubblicità delle riunioni stesse. Dovrà, altresì, essere garantito ai segretari comunali e degli enti di secondo livello lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali, di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a garanzia della validità e dell'efficacia degli atti adottati e/o deliberati dai predetti organi collegiali.

2.2 Lavoro agile

L'art. 87, comma 1, del provvedimento in parola stabilisce che, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento dell'attività lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.

Al fine di favorire l'applicazione e lo sviluppo del lavoro agile, e più in generale la diffusione di servizi in rete e l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, l'art. 75 del decreto-legge prevede la semplificazione delle procedure di acquisto di servizi informatici *in cloud*, consentendo alle amministrazioni aggiudicatrici il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e alla stipula del contratto, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei necessari requisiti, restando comunque ferma la preventiva verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2.3 Referendum costituzionale

Il provvedimento in parola interviene anche con riferimento al referendum costituzionale, inizialmente indetto con D.P.R. in data 28 gennaio 2020, poi revocato con successivo provvedimento dello scorso 5 marzo: l'art. 81.



Prefettura di Catanzaro

Ufficio Territoriale del Governo

infatti, prevede che lo stesso sarà nuovamente calendarizzato nella seconda parte dell'anno in corso al fine di consentire lo svolgimento della campagna referendaria e delle operazioni di volto in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini.

2.4 Differimento dei termini amministrativo-contabili

Il Decreto Legge. n. 18/2020 ha previsto, altresì, una serie di disposizioni finalizzate a differire alcuni adempimenti di legge di competenza degli enti locali i quali, in ragione della nota emergenza sanitaria, hanno avviato, a tutela della salute del personale, una progressiva diminuzione della presenza del proprio personale in ufficio, con particolare riferimento ai settori dell'anagrafe e dello stato civile e dei servizi finanziari.

In particolare, si segnala che l'articolo 104 del decreto-legge ha stabilito che la validità delle carte d'identità, sia in formato cartaceo che digitale, scadute o in scadenza alla data di entrata in vigore del cennato provvedimento normativo, debba intendersi prorogata fino al 31 agosto 2020. Resta, viceversa, confermato il termine di validità indicato nei documenti d'identità ai fini dell'espatrio;

Sempre in tema di rinvii, l'articolo 107 prevede il differimento di una serie di termini riguardanti l'adozione, da parte degli enti locali, di specifici documenti economico-finanziari. Si segnala in proposito:

- a) il rinvio del termine per l'approvazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2019 dal 30 aprile al 31 maggio;
- b) relativamente all'esercizio 2020, il differimento al 31 maggio del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- c) il posticipo al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione ex articolo 170, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Infine, si richiama l'attenzione sui commi 7, 8 e 9 del citato art. 107, volti a rinviare adempimenti e/o scadenze economico-finanziarie concernenti Enti locali interessati da procedure di pre-dissesto e dissesto.

2.5 Sospensione termini dei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

L'art. 103 del Decreto Legge in argomento sancisce:

- a) **la sospensione, fino al 15 aprile**, dei termini dei procedimenti amministrativi che risultano pendenti, alla data del 23 febbraio scorso - giorno in cui è stata adottata la dichiarazione del presente stato di emergenza - o successivamente ad essa;
- b) **la proroga al 15 giugno p.v.** del periodo di validità dei provvedimenti amministrativi ad effetti ampliativi, giunti a scadenza o destinati a scadere nel periodo compreso tra il 31 gennaio u.s. e il 15 aprile p.v.

Con particolare riferimento alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi riguardanti le attività economiche ed umane sottoposte al regime di polizia l'art. 103, comma 1, del D.L. n. 18/2020 viene a ridisciplinare¹ l'intera materia delle misure sospensive, sulla base di principi diversi e di più ampia portata, in quanto si rivolge indistintamente all'intero complesso della pubblica amministrazione e riguarda tutte le diversificate tipologie dei termini connessi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli afferenti all'esecuzione dei provvedimenti finali.

¹ In proposito si richiama il contenuto dell'art. 9, comma 1, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 che aveva già sospeso fino al 2 aprile p.v. i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi riguardanti il rilascio delle licenze di polizia rilasciate dal Ministero dell'Interno e dalle Autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza nei settori di specifica competenza. La disposizione, inoltre, aveva anche previsto una moratoria della decorrenza dei termini procedurali riguardanti i titoli di soggiorno, nonché di quelli stabiliti per la presentazione delle istanze di rinnovo di tali termini.



Prefettura di Catanzaro

Ufficio Territoriale del Governo

La norma, pertanto, reca una nuova regolamentazione della materia che, quindi, viene a superare e sostituire la disciplina del ricordato art. 9, comma 1, del D.L. n. 9/2020, sancendone, in tal modo, l'abrogazione tacita.

Su questa base, si deve ritenere che il ripetuto art. 103, comma 1, del D.L. n. 18/2020 dispieghi i suoi effetti con riguardo a tutti i procedimenti regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza, siano essi di pertinenza delle Autorità centrali, provinciali e locali di P.S., ovvero trasferiti alla competenza dei Comuni e di altre Autonomie territoriali in base agli interventi legislativi di decentramento di funzioni succedutisi nel tempo, che trovano la propria principale fonte di riferimento nell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e negli articoli dal 161 al 163 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Si precisa che la disposizione, inoltre, trova applicazione anche ai termini procedurali previsti per il rilascio o il rinnovo dei titoli di soggiorno.

Scendendo più in dettaglio, va innanzitutto sottolineato come la “nuova moratoria” riguardi, innanzitutto, l'intero spettro dei procedimenti amministrativi destinati a concludersi con l'adozione di un provvedimento in forma espressa.

Ciò implica che, nel sistema governato dalla legislazione di pubblica sicurezza, la sospensione si applica innanzitutto alle fattispecie concernenti il rilascio delle autorizzazioni di polizia, espressione da intendersi nella formula ampia stabilita dall'art. 14 TULPS.

Ricadono, peraltro, nel novero delle “autorizzazioni di polizia” anche le autorizzazioni e abilitazioni, pure di natura tecnica, concesse sulla base di norme *extravagantes* rispetto al T.U. delle Leggi di P.S., ma che si pongono come complementari ad esso, in quanto poste a presidio del medesimo interesse giuridico alla tutela della sicurezza pubblica.

Ci si riferisce, ad esempio, ai procedimenti autorizzatori in materia di armi, munizioni ed esplosivi, alle abilitazioni per l'espletamento dei servizi di sicurezza complementare e sussidiaria da parte delle imprese della sicurezza privata, nonché alle iscrizioni nei registri prefettizi per il personale addetto ai servizi di controllo nei locali di pubblico spettacolo o trattenimento.

La moratoria, inoltre, riguarda anche fattispecie procedurali riguardanti l'emissione di atti di natura diversa da quelli autorizzatori. Ciò significa che restano sospesi i termini riguardanti:

- a) altri provvedimenti di natura ampliativa, quali quelli riguardanti il riconoscimento dei titoli e delle qualifiche professionali nei settori di competenza del Ministero dell'Interno, individuati dall'art. 5, comma 1, lett. l-*quinquies*) del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;
- b) i procedimenti di natura sanzionatoria, quali quelli finalizzati all'adozione delle misure previste dall'art. 10 TULPS in caso di abuso del titolo di polizia, all'applicazione delle pene stabilite dagli articoli dal 17-*bis* al 17-*sexies* TULPS per le violazioni di una serie di disposizioni del medesimo Testo Unico, nonché all'incameramento della cauzione versata dagli istituti di investigazione e vigilanza disposta ai sensi dell'art. 137 TULPS;
- c) i procedimenti di secondo grado, quali quelli relativi ai ricorsi gerarchici presentati ai sensi dell'art. 6 TULPS contro i provvedimenti adottati dall'Autorità di P.S., nonché i ricorsi straordinari al Capo dello Stato avverso i provvedimenti emessi dalle medesime Autorità e dal Ministero dell'Interno.

La disciplina stabilita dall'art. 103, comma 1, del D.L. n. 18/2020 si applica, inoltre, ai termini previsti per la formazione della volontà della pubblica amministrazione attraverso il cd. “silenzio significativo”

Per effetto di tale disposizione, sono dunque sospese le fattispecie sottoposte ai regimi amministrativi:

- della SCIA di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (si pensi, ad esempio, alle attività delle strutture ricettive e di somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi balneari che sono ricondotti al



Prefettura di Catanzaro
Ufficio Territoriale del Governo

regime della SCIA ai sensi delle voci n. 75 e n. 76 della Tabella A acclusa al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222);

- del silenzio-assenso (si pensi, ad esempio, al procedimento riguardante le prestazioni di servizi in materia di armamento, effettuate all'estero, di cui all'art. 15 del D.M. 7 gennaio 2013, n. 19);
- del silenzio-rigetto. Si pensi, ad esempio, agli effetti derivanti dal silenzio serbato dall'Amministrazione sulle istanze di accesso (art. 25 della legge n. 241/1990) e sui ricorsi gerarchici al Prefetto o al Ministro (art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Infine si sottolinea come la sospensione introdotta dall'art. 103 viene a riguardare non solo i termini stabiliti per la conclusione dei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990 (termini finali), ma anche i termini di natura endoprocedimentale che, nel sistema della legislazione di pubblica sicurezza, abbracciano una vasta congerie di fattispecie: si pensi, in via meramente esemplificativa, ai tempi entro i quali, a mente dell'art. 17 della legge n. 241/1990, devono essere resi i pareri e le valutazioni tecniche di collegi quali le Commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, la Commissione Consultiva Centrale per le Materie Esplosive (C.C.C.S.E.) o le Commissioni Tecniche Territoriali di cui all'art. 49 TULPS. Ricadono in questo contesto anche i termini assegnati all'interessato per la presentazione di eventuali osservazioni in merito ai preavvisi di rigetto adottati ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Sono, inoltre, sospesi anche i termini esecutivi, cioè i tempi concessi per l'esecuzione di provvedimenti finali, quali quelli che vengono accordati per l'attuazione di prescrizioni imposte ai sensi dell'art. 9 TULPS o quello, stabilito dall'art. 39, secondo comma, TULPS, per la cessione a terzi delle armi, munizioni o materie esplosive ritirate in conseguenza di divieti di detenzioni adottati dal Prefetto.

Nel periodo di sospensione le pubbliche Amministrazioni, al fine di garantire che detto periodo non pregiudichi oltremodo le aspettative dei privati e le esigenze connesse all'attività delle imprese, devono comunque adottare le misure volte ad assicurare una ragionevole durata e una celere conclusione dei procedimenti amministrativi, accordando una priorità nella trattazione di quelli che sono da considerarsi urgenti, anche sulla base delle motivate istanze degli interessati.

Come si è anticipato, l'art. 103 del D.L. 18/2020 realizza, al comma 2, un'ulteriore manovra volta a prorogare fino al 15 giugno p.v. la validità dei provvedimenti ad effetti ampliativi rilasciati dalle pubbliche amministrazioni. Atteso il tenore generale che la caratterizza, la disposizione trova applicazione, oltretutto ai titoli di soggiorno, anche al campo dei provvedimenti regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza, a cominciare, naturalmente, dalle licenze di polizia individuate nel senso ampio stabilito dall'art. 14 TULPS del quale si è già detto *supra*.

Sul punto si precisa che la proroga riguarda anche le autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di investigazione e di vigilanza privata di cui all'art. 134 e 134-bis TULPS e delle connesse norme regolamentari, nonché i decreti di approvazione della nomina a guardia giurata e delle diverse tipologie dei permessi di porto di armi.

Sempre nell'intento di agevolare l'applicazione dell'art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 nello specifico settore delle attività sottoposte al regime di polizia, preme ricordare come il suo ambito di applicazione riguardi anche:

- le “abilitazioni”, categoria nella quale ricadono le cd. “abilitazioni tecniche”, quali quelle all'esercizio del mestiere di fochino di cui all'art. 101 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, le abilitazioni rilasciate, previo superamento dell'esame innanzi alle competenti Commissioni, per lo svolgimento dei servizi di sicurezza complementare e sussidiaria in ambito aeroportuale, portuale ferroviario, nelle altre grandi infrastrutture del trasporto pubblico, nonché per lo svolgimento dei servizi antipirateria a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana;



Prefettura di Catanzaro

Ufficio Territoriale del Governo

- i “certificati” e gli altri “attestati”, categoria che comprende anche i certificati prodotti all’amministrazione per il rilascio delle licenze di polizia;
- “permessi”, categoria nella quale devono essere ricompresi, *ex aliis*, anche le licenze di porto d’arma, oltretutto per difesa personale, anche per uso caccia e per uso sportivo.

Non rientrano, invece, nell’alveo di applicazione dell’art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 i provvedimenti di natura sanzionatoria, quali quelli che determinano la sospensione delle autorizzazioni di polizia a mente dell’art. 10 o dell’art. 100 TULPS. Tali misure, pertanto, produrranno i propri effetti, ancorché il periodo di loro efficacia coincida con quello nel quale vige il divieto di esercizio dell’attività imposto dal D.P.C.M. 11 marzo 2020 ovvero da altri provvedimenti adottati sulla base degli artt. 1 e 3 del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.

Delineato in tal modo l’ambito di applicazione dell’art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, occorre ancora osservare che esso si riferisce ai provvedimenti che giungono a scadenza nell’intervallo temporale compreso tra il 31 gennaio u.s. e il 15 aprile p.v.

In tal modo viene retroattivamente prorogata anche la validità di atti amministrativi già scaduti e per i quali è ancora in corso l’iter di rinnovo in conseguenza anche della situazione venutasi a creare a causa della situazione di emergenza derivante dalla diffusione del “COVID-19”.

2.6 Risorse finanziarie aggiuntive

L’art. 114 del Decreto Legge 18 istituisce presso il Ministero dell’Interno un fondo, con una dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di province, città metropolitane e comuni. Il riparto del fondo tra gli enti interessati è demandato ad un decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della Salute, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, tenendo conto della popolazione residente e del numero dei casi di contagio accertati.

Inoltre, l’art. 115 istituisce, per l’anno 2020, presso il Ministero dell’Interno un fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro, per il pagamento dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane.

Il fondo è ripartito con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il comma 1 del predetto articolo inoltre stabilisce che, per il corrente anno, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane impegnato nell’emergenza in atto non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio, n. 75. Lo stesso art. 115, al comma 2,

3. D.P.C.M. DEL 22 MARZO 2020. ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI. ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Come detto in premessa, lo scorso 22 marzo il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato il decreto contenente ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.



Prefettura di Catanzaro

Ufficio Territoriale del Governo

Le misure sono efficaci sull'intero territorio nazionale fino al 3 aprile p.v. e si applicano in aggiunta a quelle di cui al DPCM dell'11 marzo 2020 e all'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo scorso², adottata d'intesa con il Ministro dell'Interno.

Le disposizioni contenute all'art. 1 del DPCM in argomento prevedono innanzitutto la sospensione di tutte le attività produttive, industriali e commerciali, fatta eccezione per quelle indicate nell'allegato 1 al decreto stesso. Inoltre, per le attività commerciali, continuano ad operare le previsioni recate dal DPCM 11 marzo 2020 nonché dal Ministro della Salute del 20 marzo 2020. Resta comunque salva la facoltà di continuare le attività produttive sospese purché organizzate secondo modalità a distanza o lavoro agile.

Tra le attività produttive consentite rientrano:

1. i servizi di pubblica utilità nonché i servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146. Resta, tuttavia, confermata la sospensione dell'apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi di cultura e quella dei servizi di istruzione, ove tali servizi non siano erogati a distanza o con modalità da remoto³;
2. le attività funzionali ad assicurare la continuità della filiera nei settori di cui al cennato allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità ed essenziali sopra indicati⁴. In tale caso l'operatore economico è tenuto a comunicare al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva la continuità della filiera delle attività di cui all'allegato 1 del DPCM, indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e dei servizi attinenti alle attività consentite.
3. la produzione, il trasporto, la commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari⁵;
4. ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza⁶;
5. le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidente⁷. I soggetti esercenti tali attività sono tenuti a comunicare preventivamente al Prefetto competente per territorio la ricorrenza delle condizioni previste dalla norma per la prosecuzione dell'attività, fermo restando che tale comunicazione non è dovuta qualora si tratti di attività finalizzate ad assicurare l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
6. le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa nonché delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto territorialmente competente⁸.

Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti 2 e 5 il Prefetto, ricevuta la comunicazione, effettua una valutazione in merito alla sussistenza delle condizioni attestate dagli interessati all'esito della quale potrà disporre la sospensione dell'attività laddove non ravvisi l'effettiva ricorrenza delle condizioni medesime.

Pertanto, il meccanismo introdotto dal decreto in argomento non introduce una forma di autorizzazione preventiva da parte dei Prefetti ma, in un'ottica di snellimento e semplificazione delle procedure, legittima la prosecuzione delle attività di cui trattasi sino all'adozione di una eventuale sospensione.

² I cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo, sono prorogati al 3 aprile 2020.

³ Art. 1, comma 1, lett. d).

⁴ Art. 1, comma 1, lett. d).

⁵ Art. 1, comma 1, lett. f).

⁶ Art. 1, comma 1, lett. f).

⁷ Art. 1, comma 1, lett. g).

⁸ Art. 1, comma 1, lett. h).



Prefettura di Catanzaro
Ufficio Territoriale del Governo

Con riferimento alle attività professionali il DPCM in esame non ne prevede la sospensione. Le stesse, pertanto, potranno essere svolte, ferme restando le raccomandazioni indicate all'art. 1, comma 7, del DPCM 11 marzo 2020 in base al quale occorre che:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

Tanto si rappresenta per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza delle SSLL connessi.

IL PREFETTO
(Ferrandino)